



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 72

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di giovedì 4 ottobre 2018

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* . . . . . Pag. 3

### Commissioni congiunte

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera)

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)* . . . . . Pag. 16

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)* . . . . . » 17

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 18

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 19

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 22

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 9)* . . . . . » 27

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20)* . . . . . » 28

*Plenaria* . . . . . » 28

13<sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:

*Plenaria* . . . . . » 42

14<sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:

*Plenaria* . . . . . » 64

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 4 ottobre 2018

**Plenaria**

**5ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

GASPARRI

*indi della Vice Presidente*

D'ANGELO

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

***(Doc. IV, n. 1) Domande di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (nn. 16519/2017 RGNR – 8701/2017 RG GIP) presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio del GIP***

(Esame e rinvio)

Il relatore BALBONI (*Fdl*) informa preliminarmente che in data 18 luglio 2018 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni di conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte il senatore Luigi Cesaro, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Tribunale di Napoli Nord – sezione del Giudice per le indagini preliminari, con riferimento al procedimento penale n. 16519/17 R.G.N.R. – 8701/17 R.G. GIP. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, in ordine a plurimi fatti di corruzione elettorale – ai sensi degli articoli 81, capoverso, e 110 del codice penale e 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960

– commessi tra il marzo 2015 ed il giugno 2015 (periodo in cui egli rivestiva la carica di deputato nella XVII legislatura), finalizzati in particolare a favorire l'elezione del figlio Armando Cesaro alla carica di consigliere regionale della Campania.

Il Giudice per le indagini preliminari ha riferito che la richiesta del Pubblico ministero ha ad oggetto 13 conversazioni – intercettate sulle utenze in uso ai signori Armando, Raffaele e Aniello Cesaro, rispettivamente figlio e fratelli del senatore Luigi Cesaro, nonché sulle utenze in uso all'imprenditore Antonio Di Guida ed al sindaco di Marano di Napoli, Angelo Liccardo – che si intenderebbe porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.

Secondo l'impianto accusatorio, in cambio di voti a favore del figlio Armando, candidato alle elezioni regionali del 31 maggio 2015, l'onorevole Cesaro sarebbe «interventuto» in più occasioni, direttamente o per il tramite di soggetti a lui vicini, al fine di procacciare commesse pubbliche (come quella relativa ad una delle Aree di Sviluppo Industriale), nomine in importanti settori dell'amministrazione pubblica (come quella relativa alla carica di direttore del distretto sanitario 38 della ASL 2 di Napoli o quella di componente dell'Organismo Interno di Valutazione della regione Campania), posti di lavoro (assunzioni in Poste Italiane S.p.A., in uno studio legale, nonché presso l'Ospedale San Raffaele di Milano), comandi presso altre amministrazioni e così via, fino a due abbonamenti al centro sportivo Aquilasport di Portici (di cui è amministratore unico il fratello Aniello).

Tali episodi sono emersi – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – nell'ambito di una più ampia indagine, compendiate nel procedimento n. 15505/13 R.G.N.R., iscritto presso la Procura di Napoli – DDA, inizialmente per i reati di cui agli articoli 353 del codice penale e 7 della legge n. 203 del 1991.

Tale indagine aveva ad oggetto la turbativa – attraverso condotte illecite di Antonio Di Guida, indicato come referente politico del *clan* Polverino, e di Angela Di Guida – della gara per la realizzazione del Piano di Insiadimento Produttivo di Marano di Napoli, affidata in regime di *project financing* alla società «Cesaro Costruzioni Generali S.r.l.» dei fratelli Raffaele ed Aniello Cesaro.

Secondo quanto si evince dall'ordinanza, l'attività investigativa svolta in concomitanza con le elezioni regionali del 2015 avrebbe permesso di svelare anche le modalità di propaganda di taluni candidati di Forza Italia, tra i quali il figlio del parlamentare (poi effettivamente eletto consigliere regionale nella citata tornata elettorale), in favore del quale gli indagati si sarebbero «impegnati» per raccogliere voti. Si sarebbe quindi fatta luce sull'influenza politica esercitata dai Cesaro, attivi nella vita politica e amministrativa della zona di Sant'Antimo e dei paesi limitrofi e titolari di numerose attività economiche. Il Giudice per le indagini preliminari segnala peraltro che a carico di Raffaele e Aniello Cesaro è stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli nel maggio 2017

per le commistioni politico-mafiose relative alla vicenda del Piano di Insediamento Produttivo di Marano.

Inquadrata la vicenda all'origine della richiesta, il Giudice per le indagini preliminari si sofferma sugli aspetti inerenti l'utilizzabilità delle intercettazioni.

Nel caso in esame, si sottolinea che le intercettazioni sono state disposte nel procedimento n. 15505/13 R.G.N.R. su richiesta della Procura di Napoli – DDA per reati che consentivano l'attività captativa e che sarebbero – ad avviso del Giudice – indubbiamente connessi e collegati sotto il profilo oggettivo e probatorio a quelli oggetto del presente procedimento (voto di scambio). Si tratterebbe di ipotesi di reato relative a fatti che rappresentano due facce del medesimo fenomeno criminale il quale, da un lato, vede la criminalità organizzata (nella specie il *clan* Polverino) infiltrarsi nel tessuto politico-economico locale e, dall'altro, la politica consolidare il suo potere sul territorio.

Secondo il Giudice per le indagini preliminari i due decreti autorizzativi recano una congrua motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità e delle fonti di prova su cui essi si fondano, nonché la positiva valutazione circa l'indispensabilità del ricorso allo strumento in questione, unico idoneo, tenuto conto della natura dei reati perseguiti, a fornire elementi di prova circa le condotte illecite ipotizzate e gli autori delle stesse.

Sotto altro profilo, con riguardo al carattere casuale delle intercettazioni delle quali si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, il Giudice per le indagini preliminari sostiene che la genesi dell'inchiesta e la qualifica di indagati rivestita dai soggetti intercettati indicherebbe che lo strumento captativo fosse diretto a cogliere le condotte illecite ascritte a costoro e non ad attuare una surrettizia volontà di cogliere le conversazioni del parlamentare. In tal senso andrebbe interpretato a suo avviso anche il fatto che, nel decreto RIT 821/15 si autorizzava l'intercettazione di un'utenza intestata a Luigi Cesaro sul presupposto che non fosse in uso allo stesso, ma al figlio Armando.

Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che, in un'ottica ancora più garantista ed attuativa delle garanzie costituzionali del parlamentare, sia necessario distinguere tra le intercettazioni effettuate sulle utenze dei familiari del Cesaro (le prime 5) e le altre.

Quanto alle prime, nella consapevolezza del fatto che lo strettissimo rapporto di parentela tra il parlamentare ed i familiari potrebbe sollevare qualche dubbio sulla casualità delle intercettazioni captate sulle utenze di questi ultimi, il giudice ritiene che potesse prevedersi che costoro si sarebbero interfacciati col parlamentare, e che si sarebbe pertanto resa necessaria l'autorizzazione preventiva della Camera.

Con riferimento invece alle conversazioni intercettate nei confronti di Antonio Di Guida, importante imprenditore del settore immobiliare e socio dei fratelli Aniello e Raffaele Cesaro, nonché politico di lungo corso nel centro-destra, il giudice osserva che il rapporto con i fratelli Cesaro emergente dalle conversazioni avesse una natura meramente «affaristica»,

di scambio di favori, non paragonabile a quello familiare, non lasciando prevedere contatti telefonici con il parlamentare. Viene osservato che il legame vantato dal Di Guida – indagato ed intercettato per la vicenda del Piano di Insediamento Produttivo Marano di Napoli – era con Raffaele Cesaro e non con il fratello Luigi, che pure conosceva e frequentava.

Rileva il Giudice per le indagini preliminari che si scoprirà quasi subito che il Di Guida si attivò anche per procacciare voti a Armando Cesaro in cambio di favori, dal che le telefonate con l'onorevole Luigi Cesaro; peraltro i contatti sarebbero stati sporadici e occasionali.

Viene inoltre precisato che l'intercettazione è stata autorizzata il 27 febbraio 2015 e che il primo contatto con il parlamentare (progr. 1119) è del 20 marzo 2015; a questo primo contatto ne seguivano, nell'arco di oltre un mese e mezzo, pochi altri, l'ultimo dei quali il 5 maggio 2015.

Per ciò che concerne in particolare la conversazione di cui al progressivo n. 4483, viene rilevato che il Di Guida, che si trovava con Raffaele, Armando e Luigi Cesaro, nel corso di una telefonata da lui effettuata con Luigi de Biase, passava il telefono al parlamentare.

Ad avviso del Giudice per le indagini preliminari l'esigua quantità dei contatti induce a ritenere che il Di Guida sia stato intercettato per raccogliere elementi di prova circa le condotte illecite di quest'ultimo e non per cogliere, attraverso la sua utenza, eventuali conversazioni con il parlamentare. Anche richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che l'occasionalità delle intercettazioni non possa essere esclusa per il solo fatto che il Di Guida avesse rapporti con i Cesaro e, quindi, anche con l'onorevole Luigi Cesaro.

In relazione invece alle conversazioni intercettate sulle utenze in uso ad Angelo Liccardo, all'epoca dei fatti sindaco di Marano di Napoli, il Giudice per le indagini preliminari ritiene che i rapporti tra questi ed il parlamentare siano ancora meno rilevanti. A sostegno di tale affermazione il giudice osserva che, come risulta dall'informativa del 29 settembre 2015, egli è espressione di una corrente politica contrapposta a Luigi Cesaro e al figlio Armando. Nell'arco di quasi un mese, due sono le conversazioni intercettate, entrambe relative alla vicenda delle «pressioni» per far ottenere un *nulla osta* per il comando presso la Regione a favore di una donna; secondo il giudice, dal tenore delle conversazioni emergerebbe un rapporto di mera conoscenza tra i due.

Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di accogliere parzialmente la richiesta del Pubblico ministero, con riferimento alle sole intercettazioni captate sulle utenze del Di Guida e del Liccardo, escludendo invece quelle effettuate sulle utenze dei familiari.

La trasmissione degli atti al Senato riguarda quindi la richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle seguenti conversazioni:

6. Progressivo 1119, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 20 marzo 2015, vedasi pagina 20 dell'ordinanza);

7. Progressivo 1203, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 22 marzo 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8);

8. Progressivo 1242, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 23 marzo 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pagina 8);

9. Progressivo 4483, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 5 maggio 2015, vedasi pagina 20 dell'ordinanza);

10. Progressivo 2052, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 16 marzo 2015, vedasi pagina 22 dell'ordinanza);

11. Progressivo 6168, su utenza in uso a Angelo Liccardo (in data 14 aprile 2015, vedasi pagina 22 dell'ordinanza);

12. Progressivo 1818, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 1° aprile 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 20 luglio 2017, n. 76/2-5-4-2015, pagina 36);

13. Progressivo 2425, su utenza in uso a Antonio Di Guida (in data 10 aprile 2015, vedasi Informativa del Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri del 29 settembre 2015, n. 76/2-5, pagina 336).

Occorre evidenziare, ai fini della valutazione della competenza del Senato sulla richiesta *de qua*, che quest'ultima ha ad oggetto intercettazioni effettuate quando il senatore Cesaro rivestiva la carica di deputato.

La fattispecie appare analoga ad alcuni precedenti della XVII legislatura inerenti a richieste di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni telefoniche nei confronti del senatore Denis Verdini, anch'egli deputato all'epoca dei fatti (*Doc. IV*, n. 1, *Doc. IV*, n. 2 e *Doc. IV*, n. 4).

Con particolare riguardo al *Doc. IV*, n. 2, l'autorità giudiziaria aveva inoltrato la richiesta ad entrambi i rami del Parlamento, senza quindi operare una distinzione delle competenze tra Camera e Senato.

In tale circostanza – espletato un approfondimento coordinato tra le Giunte dei due rami del Parlamento – la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica convennero di adottare, limitatamente ai casi di richieste di utilizzo di intercettazioni effettuate su utenze di terzi, un criterio di riparto volto a radicare la competenza in capo alla Camera di attuale appartenenza del parlamentare (vedasi la seduta della Giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati del 23 ottobre 2013 e la seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato del 30 ottobre 2013).

Tale criterio fu quindi applicato anche per il *Doc. IV*, n. 1 e per il *Doc. IV*, n. 4, nei quali l'autorità giudiziaria aveva essa stessa seguito un criterio ermeneutico incentrato sull'attuale *status* del parlamentare e non sulla carica dallo stesso rivestita al momento dei fatti.

Per completezza di esposizione si precisa che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede che la richiesta di autorizzazione sia «*trasmessa direttamente alla Camera competente*» da parte del Giudice per le indagini preliminari, ponendo quindi in capo a quest'ultimo il potere di individuare *prima facie* la Camera competente alla quale trasmettere la richiesta.

Nel caso di specie si sottolinea che il Tribunale di Napoli Nord – sezione del Giudice per le indagini preliminari, *prima facie* ha individuato il Senato della Repubblica quale Camera competente ai fini della richiesta di autorizzazione in questione.

Il relatore evidenzia fin d'ora che, nonostante i precedenti della XVII legislatura richiamati, la competenza del caso di specie dovrebbe essere della Camera dei deputati – in quanto il senatore Cesaro era deputato all'epoca dei fatti – sottolineando altresì che ove il senatore Cesaro non fosse stato rieletto in Senato, la competenza sarebbe senza alcun dubbio dell'altro ramo del Parlamento.

Il relatore propone, infine, di fissare un termine di dieci giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal signor Vincenzo D'Anna, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Augussori – assente per concomitanti impegni istituzionali – fa preliminarmente presente che il Tribunale ordinario di Roma – Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, con lettera in data 28 febbraio 2018, ha trasmesso al Senato – ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un'eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti relativi al procedimento penale n. 50394/2016 R.G.N.R. – n. 9731/2017 R.G. G.I.P. pendente nei confronti dell'allora senatore Vincenzo D'Anna. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta l'8 marzo 2018.

In data 23 marzo 2018 è stato annunciato il mantenimento della domanda all'ordine del giorno della XVIII legislatura; la questione è stata nuovamente deferita alla Giunta il 18 luglio 2018.



Dall'atto di querela, trasmesso dall'autorità giudiziaria, risulta che, in data 2 ottobre 2015, all'esito di una contestazione rivolta dalla senatrice Barbara Lezzi al Presidente del Senato durante il corso della seduta d'Assemblea, inerente un'asserita violazione del Regolamento, il senatore Vincenzo D'Anna avrebbe espresso disapprovazione per le parole della senatrice compiendo un gesto caratterizzato da estrema sconcezza.

Ad avviso della querelante senatrice Lezzi, la citata condotta rappresenterebbe l'antecedente logico di successive condotte diffamatorie ai suoi danni, poste in essere dall'allora senatore D'Anna mediante il rilascio di interviste in varie trasmissioni televisive nel corso delle quali – al fine di giustificare il proprio gesto – quest'ultimo pronunciava espressioni lesive della sua onorabilità.

Viene fatto in particolare riferimento ad interviste rilasciate a diverse emittenti televisive. In particolare si fa riferimento alla trasmissione *Matrix*, trasmessa da Canale 5, condivisa dal senatore D'Anna in data 7 ottobre 2015 sul proprio profilo *Facebook*; *Sky TG24* e *Agorà*, trasmessa dalla RAI e condivisa sul profilo *Facebook* il 6 ottobre 2015, durante la quale l'ex senatore D'Anna affermava: «*La Lezzi? Si sentiva Santa Maria Goretti ma faceva le boccacce con un atteggiamento che non è senatoriale*»; in data 16 ottobre 2015 il senatore D'Anna avrebbe poi condiviso sul suo profilo personale *Facebook* la pagina «*Lezzi bugiarda. Dimissioni subito*»; infine, durante un'intervista rilasciata alla trasmissione televisiva *Domenica Live*, in onda su Canale 5, affermava che la senatrice Lezzi «*Faceva il gesto che ho mimato, cacciando la lingua all'oratore*».

Nella querela si afferma che l'atto riferito dall'ex senatore D'Anna – nato, secondo la senatrice Lezzi, dalla necessità di sistemarsi la giacca sulle spalle dopo un momento di concitazione verbale e fisica – sarebbe stato da lui caricato sul *web* in un video modificato e ritoccato dallo stesso senatore (al fine, secondo quest'ultimo, di migliorare la qualità tecnica delle immagini).

In data 4 novembre 2016 il Pubblico ministero ha chiesto disporsi l'archiviazione del procedimento ritenendo sussistente la causa di non punibilità *ex* articolo 68 della Costituzione.

Proposta opposizione dalla parte offesa, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto che il caso di specie non fosse sussumibile nella previsione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, non ricorrendone i presupposti.

Il Presidente relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all'interessato per l'eventuale presentazione di memorie difensive o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

***(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di cui all'articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio)***

(Esame e rinvio)

Il relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa preliminarmente presente che in data 18 luglio 2018 il Presidente del Senato ha deferito all'esame della Giunta, ai sensi degli articoli 34 e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa dal Tribunale di Verona – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della senatrice Anna Cinzia Bonfrisco.

La senatrice Bonfrisco in data 21 luglio 2017 è stata rinviata a giudizio, unitamente al signor Gaetano Zoccatelli, in ordine al reato di cui agli articoli 416, primo comma (associazione per delinquere), 318 e 321 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione).

Secondo l'impianto accusatorio la senatrice Bonfrisco avrebbe in particolare ricevuto da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore generale del CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato di Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., già peraltro condannato, come precisa il giudice, in forza di sentenza di applicazione pena GIP Verona n. 1736/16 – il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone, l'assunzione (dietro sua richiesta) di una persona presso la E-Global Service S.p.A., nonché la corresponsione (dietro sua richiesta) per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico pari ad euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo Zoccatelli, per finanziare la campagna elettorale del predetto Bendinelli.

Il tutto – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – a fronte della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio criminoso rappresentato dal CEV e dalle società Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A. al cui apice vi era Gaetano Zoccatelli; tale sodalizio, secondo l'ipotesi accusatoria, era finalizzato a garantire che tutte le gare bandite dal CEV venissero illecitamente aggiudicate in via automatica alle società di cui lo Zoccatelli era legale rappresentante.

Secondo l'autorità procedente la senatrice Bonfrisco avrebbe fornito un «costante e continuo appoggio politico» in favore dello Zoccatelli, promuovendo e rafforzando il consorzio CEV ed il suo operato; grazie al «decisivo contributo da lei apportato in sede parlamentare» quest'ultimo sarebbe stato infatti inserito tra le 35 grandi stazioni appaltanti nazionali.

Il supporto della senatrice si sarebbe realizzato in particolare durante l'iter legislativo con la presentazione di un emendamento a sua firma (poi effettivamente approvato) finalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a livello nazionale, nonché parlando direttamente con la relatrice per il disegno di legge in questione al fine di ottenere modifiche favorevoli allo stesso CEV e, conseguentemente, alle società Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., sempre illecitamente aggiudicatrici in via automatica delle gare bandite dal CEV.

Eccepita (con dichiarazione del 5 gennaio 2018) dalla senatrice Bonfrisco l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione ai fatti posti ad oggetto delle imputazioni del Pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari, ritenendo inapplicabile la garanzia dell'immunità nell'ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamentare per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione, ha trasmesso gli atti al Senato per la deliberazione di competenza.

Occorre rammentare che la vicenda *de qua* è già stata oggetto di esame da parte della Giunta nel corso della XVII legislatura in relazione ad una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche (Doc. IV, n. 15), che si concluse con l'accoglimento parziale della richiesta.

Successivamente, sempre nel corso della XVII legislatura ed in merito alla stessa vicenda, il Presidente del Senato, con nota del 13 dicembre 2017, trasmise alla Giunta la richiesta della senatrice Bonfrisco di insindacabilità della propria attività parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Nell'ambito dell'esame della questione sollevata dalla senatrice, la Giunta reputò – in via pregiudiziale – di proporre all'Assemblea il sollevamento di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione, motivato dalla constatazione «dell'emergere di una sorta di »sindacabilità indiretta« per via giudiziaria anche dell'attività più squisitamente parlamentare come quella legislativa» (Doc. XVI, n. 2).

In data 23 dicembre 2017 l'Assemblea del Senato approvò la proposta della Giunta.

Il relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all'interessata per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audita, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor **Ciro Falanga**, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)*

*Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse avanzata dal signor **Ciro Falanga**, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 28480/16 RGNR pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DE FALCO (M5S) informa preliminarmente che nel corso della seduta dell'Assemblea del 21 marzo 2017 (seduta n. 789 della XVII legislatura) l'allora senatore **Ciro Falanga** informava il Presidente del Senato in merito ad una fattispecie di insindacabilità parlamentare pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e originato da una querela sporta dall'onorevole **Donatella Ferranti**, per il reato di diffamazione *ex* articolo 595 del codice penale, in relazione ad alcune dichiarazioni rese in un'intervista-video pubblicata sul *CorriereTv* (e cioè sul sito *web* del *Corriere della Sera*) del 17 maggio 2016 e poi ripresa nell'edizione del 18 maggio 2016 del predetto quotidiano. Il Presidente del Senato, preso atto di quanto riferito in Aula dal senatore **Falanga** – secondo cui, pur avendo egli eccepito l'insindacabilità parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'autorità giudiziaria non avrebbe accolto l'eccezione omettendo poi di trasmettere gli atti al Senato – nonché della missiva successivamente inviata dallo stesso senatore il 22 marzo 2017, in data 24 marzo 2017 deferiva la questione alla Giunta ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2013, n. 140.

La questione veniva esaminata dalla Giunta in data 5 aprile 2017.

In tal sede il relatore, non essendo presente nel fascicolo a disposizione della Giunta alcun atto successivo al verbale di interrogatorio dell'allora senatore **Falanga** e non essendo quindi possibile conoscere con certezza lo stato del procedimento penale, proponeva che la Giunta deliberasse un'integrazione istruttoria, da inviare alla competente autorità giudiziaria, finalizzata a chiedere informazioni circa lo stato degli atti relativi al procedimento penale n. 28480/2016 R.G.N.R., riservandosi – una volta ricevuto tale chiarimento istruttorio – di formulare alla Giunta una proposta ulteriore, che avrebbe potuto anche consistere nella proposizione del conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale, ove fossero stati acquisiti elementi atti a comprovare il compimento di atti procedurali diversi da quelli previsti dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003, successivamente all'eccezione proposta dall'allora senatore **Falanga** nel corso dell'interrogatorio svolto il 2 marzo 2017. Essendo stata tale proposta di integrazione istruttoria approvata all'unanimità da parte

della Giunta, il 10 aprile 2017 il Presidente del Senato trasmetteva la citata deliberazione al Presidente del Tribunale Ordinario di Roma.

In data 8 maggio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, al quale il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma aveva provveduto a trasmettere l'istanza della Giunta, forniva riscontro alla Presidenza del Senato; la documentazione veniva trasmessa al Presidente della Giunta il 10 maggio 2017.

La citata richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, presentata dal senatore Falanga ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, veniva mantenuta all'ordine del giorno della XVIII legislatura (vedasi resoconto dell'Assemblea del 23 marzo 2018) e nuovamente deferita alla Giunta in data 18 luglio 2018.

Nelle more dell'esame, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 marzo 2018, disponeva, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 20 giugno 2003, n. 140, la trasmissione alla Giunta degli atti del citato procedimento penale (n. 28480/16 R.G.N.R. – n. 12075/17 R.G. GIP) nei confronti dell'avvocato Falanga, senatore all'epoca dei fatti.

Il Presidente del Senato deferiva la questione all'esame della Giunta in data 26 luglio 2018 (*Doc. IV-ter*, n. 6).

I due procedimenti – attivati, rispettivamente, dall'interessato e dall'autorità giudiziaria – riguardano gli stessi fatti, ossia le dichiarazioni rese nell'intervista-video intitolata «*Ciro Falanga: no al condono edilizio? Col c...che voteremo la fiducia*», pubblicata su *CorriereTv* del 17 maggio 2016 e ripresa con il titolo «*Falanga e la legge antiruspe: »Se la stravolgono addio alla fiducia«*» nell'edizione del 18 maggio 2016 del predetto quotidiano.

In tal sede il senatore Falanga pronunciava alcune espressioni, ritenute diffamatorie dall'onorevole Donatella Ferranti, Presidente della Commissione Giustizia; nel corso dell'intervista su *CorriereTv*: «*Per quanto riguarda la Ferranti, lei è Presidente della Commissione Giustizia, però ha la presunzione di governare l'intero Parlamento. Mi blocca il provvedimento di legge che prevede la regolamentazione del rientro dei magistrati impegnati in politica – e questo lo dico assumendomi la responsabilità di ciò che dico – perché vuole un emendamento che preveda che chi smette di fare politica, i magistrati debbano andare in Cassazione. Probabilmente l'onorevole Ferranti ha interesse ad andare in Cassazione e ci vuole andare non già per meriti o per valutazione del CSM ma ci vuole andare per legge, altro che i provvedimenti ad personam di Berlusconi...»;* nell'intervista sul *Corriere della Sera*: «*Donatella Ferranti si comporta come se alla Camera potesse decidere tutto lei. Sta bloccando, e mi assumo io la responsabilità di ciò che sto dicendo, la legge per il rientro dei magistrati dalla politica. Sa perché? Perché mi sta chiedendo di scrivere nella legge che i magistrati, di ritorno dalla politica, devono essere nominati in Cassazione. Così ci può andare anche lei. Altro che leggi ad personam di Silvio Berlusconi*».

Dall'atto di querela allegato dall'autorità giudiziaria emerge che ulteriori affermazioni sarebbero state espresse anche dalle agenzie di stampa del 18 maggio 2016, riportate da *Il Mattino* nell'articolo del 19 maggio 2016 e in un articolo sul quotidiano *Il Mattino-Napoli* del 20 maggio 2016.

Il relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all'*ex* senatore Falanga per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di formulare la propria proposta conclusiva successivamente all'acquisizione dei predetti elementi istruttori.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA GIUNTA*

Il PRESIDENTE prospetta l'ipotesi di avviare la discussione generale in merito alla convalida delle elezioni nella Regione Sicilia, il cui esame è iniziato nella seduta del 25 settembre 2018.

Dopo interventi del senatore CUCCA (*PD*) – che sottolinea che siano al più presto trattati anche gli altri ricorsi elettorali, nonché l'esigenza di coordinare i lavori della Giunta con quelli delle altre Commissioni, con particolare riferimento alla Commissione Giustizia – del senatore GRASSO (*Misto-LeU*) – che concorda con quanto da ultimo osservato dal senatore Cucca – e della senatrice D'ANGELO (*M5S*), la quale condivide l'avvio della discussione generale in merito alla convalida delle elezioni nella Regione Sicilia, il PRESIDENTE comunica che l'avvio della discussione generale in merito alla convalida delle elezioni nella Sicilia avrà luogo nella seduta che sarà convocata mercoledì 10 ottobre 2018, alle ore 8,30. Si riserva altresì di prendere contatti con il Presidente della Commissione Giustizia con riguardo all'opportunità di conciliare il più possibile il calendario dei lavori dei due organi parlamentari.

*Il senatore Gasparri esce dall'aula della Giunta.*

*Presidenza della Vice Presidente D'Angelo.*

#### *IMMUNITÀ PARLAMENTARI*

**(Doc. IV-ter, n. 4) Richieste di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)**

(Esame e rinvio)

Il relatore CUCCA (*PD*) fa preliminarmente presente che il Tribunale ordinario di Roma – Sezione del Giudice per le indagini preliminari, con

ordinanza in data 30 marzo 2018, pervenuta il successivo 19 aprile, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un’eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 537/18 R.G.P.M. – n. 9011/2018 R.G. G.I.P., pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all’articolo 595, comma 3, del codice penale.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all’esame della Giunta in data 25 luglio 2018.

I fatti originano da una querela presentata dal dottor Roberto Saviano in data 4 gennaio 2018 dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativa al contenuto – ritenuto diffamatorio – di tre differenti *tweet* postati dal senatore Gasparri tra il 7 e l’8 ottobre 2017 ed inerenti alla sua presenza, quale ospite in studio, della trasmissione televisiva *Che tempo che fa*, andata in onda su RaiUno nella serata dell’8 ottobre 2017.

Dall’atto di querela si evince che con un primo *tweet* in data 7 ottobre 2017, il giorno precedente la predetta trasmissione, il senatore Gasparri scriveva: «*Ma @fabfazio che prende milioni dei cittadini, è un verme o ricorderà a #Saviano che è pregiudicato con condanna definitiva? #chetempocheffa*».

L’8 ottobre 2017 lo stesso senatore scriveva: «*Cambiare canale, evitare @fabfazio che fa parlare il pregiudicato #Saviano, discaricheRAI #chetempocheffa*».

Poco dopo, un ulteriore *tweet* affermava: «*Lo strapagato @fabfazio ospita a #chetempocheffa il pregiudicato #Saviano che ha subito una condanna definitiva in Cassazione #Rai approva?*».

Il dottor Saviano, nel precisare – nella sua querela – di non essere pregiudicato e di non aver mai riportato condanne penali, ha ritenuto tale comportamento lesivo della propria reputazione e onorabilità e non ascrivibile al diritto di critica.

Il relatore propone di fissare un termine di dieci giorni all’interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)**

del Senato della Repubblica

con la

**X (Attività produttive, commercio e turismo)**

della Camera dei deputati

Giovedì 4 ottobre 2018

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 1**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**GIROTTO**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI  
E AMBIENTE (ARERA) SUL RECENTE AGGIORNAMENTO DEI PREZZI  
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS*



**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Giovedì 4 ottobre 2018

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 3**

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**LICHERI**

*Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,35*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO AGGIUNTO PER L'EUROPA AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, MICHAEL ROTH*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Giovedì 4 ottobre 2018

### **Sottocommissione per i pareri**

**11<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della Commissione*  
**PERILLI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(497) Vilma MORONESE ed altri. – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PERILLI (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Giovedì 4 ottobre 2018

### **Plenaria**

#### **39<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA**

**(659) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria recata dall'articolo 3 del provvedimento, anche in relazione alla sua modulazione temporale.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di depositare una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in via di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(676) PETROCELLI.** – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria recata dall'articolo 3 del provvedimento, anche in relazione alla sua modulazione temporale.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno che i senatori abbiano modo di approfondire il contenuto della relazione tecnica appena depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa, con riguardo al disegno di legge n. 497 (legge quadro sulle isole minori), che il Governo potrebbe trasmettere a breve la relazione tecnica, formalmente richiesta dalla Commissione nella seduta del 19 settembre; si pone pertanto l'esigenza di accelerare i tempi di esame in sede consultiva del provvedimento, anche in considerazione del suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana prossima.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come sulle istanze sottese al disegno di legge vi sia una sostanziale condivisione da parte dei Gruppi parlamentari.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede al rappresentante del Governo ulteriori informazioni sui profili finanziari del provvedimento, con particolare riguardo all'ammontare delle risorse che il Governo intende mettere a disposizione e in merito agli stanziamenti dai quali esse verranno attinte, auspicando che siano in ogni caso salvaguardati i fondi destinati al finanziamento degli enti locali.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che sono in fase di definizione gli ultimi adempimenti amministrativi per la presentazione della relazione tecnica, che dovrebbe essere tramessa quanto prima.

Nel rispondere al senatore Errani, dopo aver dato conto dell'ammontare delle risorse mobilitate, fornisce rassicurazioni circa il fatto che le somme non saranno reperite dai fondi destinati a finanziare i comuni, anti-

cipando che verranno invece a tal fine utilizzati, principalmente, il FISPE e il Fondo per le esigenze indifferibili.

Il senatore MISIANI (*PD*), nel rimarcare il perdurante, grave ritardo nella trasmissione da parte del Governo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, chiede aggiornamenti sulla tempistica di esame del provvedimento, con particolare riferimento al programma delle audizioni congiunte con la Camera dei deputati.

I senatori MARINO (*PD*) e STEFANO (*PD*) richiamano la necessità, già altre volte manifestata, di maggiore condivisione e chiarezza nella programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE fa presente che, sulla base delle interlocuzioni già avviate con l'altro ramo del Parlamento, resta l'ipotesi di svolgere le audizioni sulla NADEF a partire dalla mattina di martedì 9 ottobre. Eventuali adeguamenti della tempistica saranno possibili in relazione ai tempi di trasmissione del provvedimento.

Tornando al disegno di legge n. 497, sulla base delle informazioni fornite dal Governo e alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, ritiene opportuno convocare una seduta lunedì 8 ottobre alle ore 12, dedicata a concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Giovedì 4 ottobre 2018

**Plenaria**

**30<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (n. 41)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice LEONE (*M5S*) ritiene di non modificare lo schema di parere già presentato nella seduta pomeridiana di ieri (il cui testo è pubblicato in allegato) e specifica che l'osservazione in esso contenuta è volta a segnalare l'estraneità della materia dei buoni pasto alla disciplina in esame.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*) invita a una riflessione circa il trattamento fiscale dei buoni carburante, in considerazione della crescente diffusione di tali strumenti, la quale può agevolare determinate forme di evasione.

Il sottosegretario VILLAROSA giudica le questioni sollevate dal senatore D'Alfonso di notevole interesse anche in riferimento ai buoni corrispettivi in generale. Auspica infatti che costituisca l'oggetto di un ulteriore esame, nelle forme regolamentari ritenute più adeguate rispetto alle quali il Governo si dichiara disponibile a favorire un approfondimento.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è quindi posto in votazione, risultando approvato.

Il presidente BAGNAI rileva unanimità della Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

(1) *Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo*, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il presidente BAGNAI dà conto della presentazione di proposte emendative riferite al disegno di legge in esame, le quali sono pubblicate in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Ha luogo un dibattito in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione relativamente alla prossima settimana: dopo un'introduzione del presidente BAGNAI, seguono gli interventi del senatore COMINCINI (PD), del presidente BAGNAI, della senatrice BOTTICI (M5S) e del senatore SCIASCIA (FI-BP) e del senatore ROMEO (L-SP-PSd'Az). Per procedere all'esame in sede consultiva della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, tenuto conto del calendario già definito per l'istruttoria dell'atto del Governo n. 42, per l'esame dei disegni di legge sulla costituzione della Commissione di inchiesta sul sistema bancario e del contrasto al fenomeno delle mine antiuomo, si conviene infine di avviare i lavori sulla Nota nella giornata di martedì 9 ottobre, alle ore 13, di prevedere anche una seduta notturna mercoledì 10 e due sedute antimeridiane nelle giornate di mercoledì e giovedì.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 41**

La 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e tesoro),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto del Governo n. 41);

rammentato che la direttiva 2016/1065 modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e ridurre il rischio dell'elusione fiscale;

ricordato che la citata direttiva viene trasposta nell'ordinamento nazionale mediante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), individuando il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, distinguendo a tale scopo i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso e determinando la base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo;

tenuto conto che è emersa l'esigenza di un chiarimento circa l'applicabilità dello schema di decreto in esame ai buoni-pasto, ovvero se essi continuino ad essere assoggettati alla disciplina fiscale vigente prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali;

restando acquisito, come confermato dal Governo, che i buoni-pasto continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della legge n. 413 del 1991 e pertanto la disciplina in esame non contiene riferimenti nell'articolato dello schema di decreto legislativo, sebbene la relativa disciplina sia richiamata nel preambolo allo schema medesimo;

richiamata l'esigenza di meglio precisare la determinazione della base imponibile relativa ai buoni corrispettivo monouso di cui all'articolo 6-ter introdotto dallo schema di decreto al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché in ordine all'opportunità di prevedere un periodo transitorio di non applicazione delle sanzioni IVA di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'omessa fat-



turazione, al fine di consentire agli operatori del settore un periodo di adattamento alla nuova disciplina introdotta;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità – al fine di evitare dubbi interpretativi – di espungere dal preambolo allo schema di decreto legislativo in titolo il riferimento alla disciplina IVA di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della legge n. 413 del 1991, in materia di servizi sostitutivi di mensa aziendale.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1****Art. 2.****2.1**

BUCCARELLA, MARTELLI, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «e c)» aggiungere le seguenti: «, limitatamente ai punti (ii), (iii), (iv), (v),».*

---

**Art. 6.****6.1**

IL RELATORE

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,».*

---

**6.2**

LEONE, BOTTICI, DI PIAZZA, FENU, CASTALDI

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,».*

---

**6.3**

LEONE, DI PIAZZA, BOTTICI, FENU

*Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 50.000 a euro 250.000» con le seguenti: «da euro 258.000 a euro 516.000».*

---

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 9**

*Presidenza del Presidente*  
**BAGNAI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO  
N. 42 (SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO SU ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA  
(UE) 2016/1164 RECANTE NORME CONTRO LE PRATICHE DI ELUSIONE FISCALE  
CHE INCIDONO DIRETTAMENTE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO)*

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Giovedì 4 ottobre 2018

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 20**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE  
NN. 92-535 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)*

**Plenaria**

**17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SILERI**

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 535 E CONNESSO*

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 25 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge n. 535, già adottato quale testo base.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore FARAONE (*PD*) chiede che le procedure in sede consultiva relative all'A.G. n. 43 e all'A.S. n. 728 non si concludano nella giornata odierna, considerato che lo stato di avanzamento dei lavori presso le Commissioni di merito, secondo le informazioni in suo possesso, non fa apparire urgente l'espressione dei pareri.

Segue un dibattito incidentale sulla richiesta del senatore Faraone, nel cui ambito prendono la parola i senatori Maria Cristina CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*), SICLARI (*FI-BP*), Paola BINETTI (*FI-BP*), Maria RIZZOTTI (*FI-BP*) e ZAFFINI (*FdI*).

All'esito del dibattito, la Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di concludere quest'oggi la discussione generale sui predetti provvedimenti, con l'intesa che all'inizio della prossima settimana si procederà all'espressione dei pareri.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice STABILE (*FI-BP*) osserva che il provvedimento in esame, all'articolo 2, individua quali datori di lavoro anche soggetti non dotati di autonomi poteri di spesa. Ritiene che tale deroga alla disciplina generale, che fa invece riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa, debba essere attentamente valutata, in quanto vi è il rischio di attribuire responsabilità a soggetti sprovvisti del necessario potere decisionale, con conseguenti rischi anche per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), rilevato che la complessità del provvedimento in esame deriva anche dall'accorpamento in un unico testo di

norme concernenti diversi Corpi, si associa alle considerazioni problematiche della senatrice Stabile, paventando in particolare che la carenza di adeguati poteri in capo ai soggetti individuati come datori di lavoro possa influire negativamente sulla tempestività degli interventi finalizzati a rimuovere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Evidenzia inoltre la problematicità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 21, soprattutto alla luce delle disposizioni recate dagli articoli 7 e 9, che prevedono, ove necessario, il ricorso a tecnici e strutture esterni all'amministrazione.

In conclusione, dopo aver ricordato che il personale riguardato dal provvedimento in esame presenta delle innegabili peculiarità (quale, ad esempio, la mancanza di copertura da parte dell'INAIL), segnala che il testo trascura di considerare le differenze di genere, anche là dove tratta di aspetti cruciali, come le caratteristiche dei dispositivi di sicurezza.

La senatrice CANTÚ (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che le indicazioni emerse dal dibattito debbano essere valorizzate nell'ambito del redigendo parere, che auspica possa essere approvato in tempi rapidi così da fornire un contributo concreto e tempestivo ai lavori della Commissione di merito.

Il PRESIDENTE reputa condivisibili, in particolar modo, le osservazioni formulate dalla senatrice Boldrini in merito alla necessità di tenere conto delle differenze di genere.

Quindi, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-BP*) trova condivisibile l'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame, ossia la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari locali. Si domanda tuttavia, in termini proble-

matici, se nell'ambito del testo la categoria di «piccola produzione» sia delineata in maniera sufficientemente chiara. Rileva inoltre che nel disegno di legge non sono affrontate le tematiche legate alla commercializzazione *on line* dei prodotti rientranti nella categoria delle PPL, e che lacunose appaiono anche le disposizioni concernenti i controlli e le sanzioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione dell'esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedì 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 535

### G/535/1/12

ERRANI, DE PETRIS

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»;

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede l'istituzione di una Rete nazionale relativa sia ai registri dei tumori sia ai sistemi di sorveglianza, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017. La Rete concerne, quindi, tutti i sistemi di sorveglianza compresi negli allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed i registri dei tumori disciplinati dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il comma 4 dell'articolo 1 specifica che il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete è il Ministero della salute, mentre il comma 5 pone alcuni principi sulla validazione ed il trattamento dei dati, specificando, in particolare, alla lettera *b*), che «i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia: derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle ma-



trici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.»;

considerato che:

l'articolo 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

è opportuno che la Commissione Igiene e sanità possa valutare e approfondire l'applicazione delle linee guida sulla concreta attuazione delle funzioni attribuite alla Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire, con successivi provvedimenti normativi, una dotazione finanziaria adeguata allo svolgimento delle finalità della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

---

#### **G/535/2/12**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»,

premesso che:

l'approvazione della legge che istituisce il Registro nazionale dei tumori ha un punto di partenza importante rappresentato dal lungo lavoro fatto negli ultimi 20 anni dall'AIRTUM, che ha assunto l'iniziativa di mettere in rete e di unificare molto del lavoro già da tempo avviato dalle Associazioni scientifiche. Grazie ad AIRTUM, per sua iniziativa e su base volontaria, i diversi contributi, sia quelli regionali che quelli delle Società scientifiche, sono confluiti in un complesso lavoro unitario, che di fatto ha reso possibile la valutazione e il progressivo adattamento dei singoli contributi in uno schema più generale e più funzionale per iniziative di programmazione e valutazione del lavoro svolto;

in questi anni, l'AIRTUM ha messo in rete un numero considerevole di esperienze scientifiche di altissimo livello sia sul piano clinico, in modo multidisciplinare, che sul piano strettamente statistico. Un lavoro sempre in progress e aperto a miglioramenti continui, da cui è possibile partire attualmente per elaborare il Registro nazionale dei tumori. Un patrimonio di conoscenze e competenze che va pienamente valorizzato nei prossimi sviluppi del Registro Nazionale;

l'importanza del lavoro svolto dall'AIRTUM è fondamentale anche per riconoscere e valorizzare l'iniziativa di «privati», attenti e competenti, capaci di anticipare soluzioni, laddove altri vedono solo difficoltà; con una vision a 360 gradi, che include attraverso la classificazione dei dati anche indicazioni preziose per la prevenzione, la cura e la successiva riabilitazione dei malati di cancro;

non c'è dubbio che la rete nazionale dei tumori e lo stesso referto epidemiologico rappresentino uno strumento indispensabile per verificare l'efficacia della prevenzione, attuata attraverso screening sanitari programmati dal Ministero della salute su base nazionale, indispensabili per ottenere diagnosi precoci e interventi tempestivi, con vantaggio per il malato e evidente risparmio di costi per il SSN;

solo con una visione complessiva dei profili di ogni patologia specifica, dalla diagnosi agli esiti, è possibile ottenere un monitoraggio, basato su prove di evidenza scientifica, sull'efficacia dei trattamenti terapeutici, soprattutto di quelli più innovativi e ancora in fase sperimentale;

la legge sul Registro nazionale dedica inoltre particolare attenzione al coinvolgimento delle associazioni di promozione sociale nella raccolta dati, cosa di fondamentale importanza soprattutto nel caso dei tumori rari. Molto spesso infatti è proprio nelle associazioni di malati che si crea il fulcro di competenze e di sensibilità che spingono il mondo scientifico ad interessarsi di questa o quella patologia, fino a generare un *expertise* a livello scientifico di elevata qualità;

tutto ciò, però, rende indispensabile accompagnare l'applicazione della legge con un investimento significativo nella formazione degli *stakeholder*: dai medici oncologi agli infermieri in oncologia, perché la raccolta e la registrazione dei dati sia la più rigorosa e tempestiva possibile. Ma iniziative di formazione vanno rivolte anche alle Associazioni, tipo APS, in particolare a quelle che si occupano di tumori rari, perché il loro contributo possa risultare efficace, fin dal primo momento. Una formazione che includa accanto alle indispensabili competenze cliniche ed assistenziali, anche conoscenze epidemiologiche e di statistica medica, opportunamente declinate con il supporto delle moderne tecnologie informatiche;

l'investimento in formazione di medici ed infermieri può avvenire anche durante il loro *iter* formativo, destinando tempi e risorse a questo obiettivo, con una didattica che consenta loro di imparare a gestire concretamente dati ed informazioni in modo corretto;

per tale motivo è necessario prevedere in ogni struttura un team di supervisione, che possa offrire consulenza ai colleghi e alle stesse Associazioni di pazienti, risolvendo dubbi ed incertezze, in modo rapido, per evitare di sottrarre tempo al rapporto con i malati, sia che si tratti di familiari impegnati in associazioni che di professionisti a pieno titolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di investire, e far investire, risorse *ad hoc* nella formazione in questo ambito così delicato per la ricerca e la cura, soprattutto in questa prima fase applicativa della legge.

---

## Art. 1.

### 1.1

SILERI

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «dei sistemi di sorveglianza», aggiungere le seguenti: «dei sistemi sanitari regionali (SSR)»;*

b) *dopo la parola: «identificati», aggiungere le seguenti: «per ciascuna regione e provincia autonoma».*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione della Rete nazionale, Regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano».*

---

### 1.2

CASTELLONE

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate»;*

c) *alla lettera f) sostituire le parole: «e infettive» con le seguenti: «e delle malattie infettive tumore-correlate».*

---

### 1.3

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «fattori di rischio», aggiungere le seguenti: «e fattori di protezione».*

---

**1.4**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

«m) inserimento nei LEA, aggiornandoli annualmente, dei nuovi dati relativi a prevenzione, trattamento e riabilitazione delle patologie oncologiche».

---

**1.5**

SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI

*Al comma 2, dopo le parole: «i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete», inserire le seguenti: «, le relative sanzioni a carico degli stessi in caso di mancato invio dei dati entro il termine di cui al comma 3,».*

---

**1.6**

SILERI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine dell'inserimento tempestivo, qualificato e sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano l'invio dei flussi prescritti secondo i tempi e i modi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2, con validazione dei dati di competenza entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo quale adempimento obbligatorio Lea».

---

**1.7**

SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono, entro la fine di ogni mese, all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo».

---

**1.8**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La raccolta dati, in tutte le sue fasi e nei passaggi previsti, viene fatta avendo sempre presenti i principi dell’etica della ricerca clinica stabiliti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3».*

---

**1.9**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) monitorare i trattamenti con farmaci dichiarati come innovativi, al fine di fornire nuove evidenze scientifiche sul loro grado di efficacia».*

---

**1.10**

BOLDRINI, FARAONE, BINI

*Al comma 6, sostituire le parole: «possono essere stipulati,», con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».*

---

**1.11**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 6, sostituire le parole: «da almeno 10 anni» con le seguenti: «da almeno 5 anni».*

---

**1.12**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:*

*«7. Le università pongono particolare attenzione alla formazione degli studenti e degli specializzandi dei rispettivi corsi di laurea destinando alcuni CFU alla acquisizione di competenze specifiche in ambito epidemiologico, per consentire l’acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze*

e delle abilità necessarie alla elaborazione di registri nazionali e internazionali».

---

## Art. 2.

### 2.1

BOLDRINI, FARAONE, BINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere stipulati,» con le seguenti: «possono essere stipulati dal Ministro della salute».*

---

### 2.2

CASTELLONE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «incluse le» con le seguenti: «e dalle».*

---

### 2.3

CASTELLONE

*Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tal fine, i soggetti di cui al presente comma, si dotano di un comitato scientifico, composto da: esperti in epidemiologia dei tumori e in oncologia, nonché da almeno un rappresentante di un Registro Tumori di popolazione, incaricato di garantire che le informazioni veicolate si ispirino al rigore della metodologia scientifica ed epidemiologica».*

---

### 2.4

BOLDRINI, FARAONE, BINI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «possono presentare proposte» inserire le seguenti: «al Ministro della salute».*

*Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «una risposta scritta e motivata» inserire le seguenti: «da parte del Ministro della salute».*

---

**2.5**

CASTELLONE

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza» inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto degli standard scientifici».*

---

**2.6**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «entro 3 mesi» con le seguenti: «entro 6 mesi».*

---

**Art. 4.****4.1**

SILERI

*Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *dopo le parole: «per l'istituzione del referto epidemiologico», aggiungere le seguenti: «per il controllo sanitario della popolazione delle aree più critiche del territorio nazionale»;*

b) *infine sostituire le seguenti parole: «dei soggetti individuati con il predetto decreto», con le seguenti: «, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano tenute al controllo quanti-qualitativo dei flussi che alimentano il referto epidemiologico».*

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario delle aree più critiche del territorio nazionale».*

---

**4.2**

BOLDRINI, FARAONE, BINI

*Al comma 2, dopo le parole: «dalle cartelle cliniche» inserire le seguenti: «, nonché dai dati socioeconomici forniti annualmente dall'Istat».*

---

**Art. 5.****5.1**

SILERI

*Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia» *con le seguenti:* «L'obbligo di raccolta e di conferimento dei dati e di produzione dei flussi nei modi, termini e consistenza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, di cui sono parte essenziale ed ineludibile i registri di patologia»;

b) *dopo le parole:* «rappresenta un adempimento» *sopprimere le seguenti:* «da valutare».

---

**Art. 6.****6.1**

BINETTI, RIZZOTTI, SICLARI, STABILE

*Al comma 1, sostituire le parole:* «entro il 30 giugno» *con le seguenti:* «entro il 30 dicembre».

---

**6.2**

SILERI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* «30 giugno» *con le seguenti:* «30 settembre».

---

**6.3**

ERRANI, DE PETRIS

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* «di cui all'articolo 4» *aggiungere le seguenti:* «e sulla sostenibilità concreta delle funzioni attribuite alla Rete stessa in riferimento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7».

---



**Art. 7.****7.1**

CASTELLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Norme transitorie e finali)*

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province Autonome provvedono affinché le normative ivi vigenti in tema di sorveglianza sanitaria della malattia oncologica vengano aggiornate con quanto previsto dalla presente legge, ed affinché la sorveglianza epidemiologica sulla malattia oncologica dei territori di loro pertinenza, non coperti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, venga espletata dai Registri tumori di popolazione esistenti ovvero da Registri tumori di popolazione di nuova istituzione».

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Giovedì 4 ottobre 2018

### **Plenaria**

#### **17<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**MORONESE**

*Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### **IN SEDE REDIGENTE**

**(149) DE POLI e CASINI.** – *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

**(497) Vilma MORONESE ed altri.** – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

**(757) BRIZIARELLI ed altri.** – *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

**(776) FERRAZZI ed altri.** – *Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

**(789) LA PIETRA ed altri.** – *Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori*

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149, 497, 757 e 776. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 789 e rinvio)

Si prosegue nella discussione degli articoli del disegno di legge n. 497, già assunto come testo base nella seduta del 12 settembre 2018, e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 settembre 2018.

La presidente MORONESE comunica che la 4<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 19 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

«La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che sarebbe auspicabile un coinvolgimento attivo del Ministero della difesa nell'ambito del Comitato istituzionale per le isole minori di cui al comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo;

tenuto conto che la lettera *r*), del comma 1, articolo 2 del disegno di legge in titolo reca disposizioni in materia di servitù militari;

considerato che la disciplina in materia di servitù militari risulta già uniformemente disciplinata dal Codice dell'Ordinamento militare e dal Testo unico dell'ordinamento militare, che attribuiscono ai Comitati misti paritetici costituiti in ambito regionale la competenza ad esaminare le problematiche connesse all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale, allo sviluppo economico e sociale delle Regioni e delle aree sub-regionali nonché i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

esprime parere favorevole, a condizione che all'articolo 2, comma 1, venga espunta la lettera *r*)».

Comunica altresì che la 7<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 25 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l'articolo 2 elenca gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di trasferire i beni culturali, demaniali e ambientali dalle Regioni agli enti locali attraverso specifici accordi e che sarebbe opportuno garantire la valutazione e la fattibilità di eventuali proposte attraverso la presentazione di appositi progetti da parte degli enti locali prima di procedere al trasferimento del bene;

l'articolo 9 reca misure a sostegno del sistema scolastico, prevedendo, al comma 1, che le Regioni concordino, in sede della Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, una serie di provvedimenti volti a garantire la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica con sede in una delle isole minori e che siano in queste residenti, o vi abbiano la dimora abituale e che, con riferimento al requisito della residenza dei richiedenti nelle isole minori, sarebbe opportuno definire uno specifico termine temporale;

l'articolo 9 prevede, al comma 2, lettera *a*), un'indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo e che andrebbe chiarito a quale ente spetti la previsione e la modulazione dei previsti incentivi;

l'articolo 9 dispone, al comma 2, lettera *b*), l'equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri e che anche in questo caso, andrebbe chiarito a quale ente spetti la previsione e la modulazione dei previsti incentivi;

l'articolo 18 demanda alle Regioni territorialmente competenti, sentiti i Comuni delle isole di cui all'Allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e che diverse Regioni, tuttavia, non hanno ancora provveduto ad adottare i rispettivi piani paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: sarebbe quindi opportuno sollecitare l'adozione, l'elaborazione e l'approvazione rapida dei piani paesaggistici previsti dalla normativa vigente da parte delle Regioni che non hanno provveduto a farlo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nella fase preliminare degli accordi di valorizzazione previsti e prima del trasferimento del bene, la presentazione, da parte delle Regioni e degli enti locali, di appositi progetti di recupero, riqualificazione, messa in sicurezza ed eventuale cambio di destinazione d'uso;

all'articolo 9 valuti la Commissione di merito la disposizione in argomento rispetto agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

all'articolo 9, commi 1 e 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che i benefici e le agevolazioni siano vincolate all'effettivo svolgimento del servizio, distinguendolo dalla titolarità;

all'articolo 9, comma 2, lettera *a*), valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a disciplinare le modalità di riconoscimento ed erogazione dell'indennità prevista;

all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità, da parte del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di stipulare apposite convenzioni con le società esercenti servizi di collegamento con le isole di cui all'Allegato A;

all'articolo 9, comma 3, al fine di evitare il pendolarismo, valuti la Commissione di prevedere che le sostituzioni e le supplenze possano essere effettuate dal personale a disposizione per il completamento dell'orario;

all'articolo 9, comma 5, valuti la Commissione di chiarire la portata della disposizione che non deve intendersi come esternalizzazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, in quanto propri delle Istituzioni scolastiche;

all'articolo 18, comma 2, si valuti la possibilità di inserire, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, il riferimento alla tutela del patrimonio storico artistico e paesaggistico».

Comunica altresì che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sugli emendamenti 2.5 e 2.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;

– sugli emendamenti 2.17 e 2.19 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia;

– sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4;

– sull'emendamento 5.4 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-*bis*, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri della legge quadro;

– sull'emendamento 5.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: "e sono esclusi dal territorio dello Stato", in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale;

– sull'emendamento 7.2 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;

– sugli emendamenti 7.7 e 7.9 parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che – nella formulazione proposta – pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;

– sull'emendamento 12.12 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni;

– sull'emendamento 12.21 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo».

Comunica altresì che la 12<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

«La 12<sup>a</sup> Commissione,

considerato che l'intento dei proponenti (Moronese e altri) è quello di rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare;

considerato che l'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali (lettera *a*));

considerato che l'articolo 6 prevede una procedura finalizzata, tra l'altro, all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie presenti nelle isole minori;

considerato che l'articolo 8 reca una serie di misure volte a migliorare i servizi sanitari e a garantire il rispetto dei LEA, consentendo tra l'altro il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti;

considerato che sempre l'articolo 8 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

al fine di prevenire possibili incertezze interpretative e conseguenti difficoltà applicative, si valuti l'opportunità di precisare la portata delle deroghe previste dalla lettera *a*) dell'articolo 2 (in materia di attivazione di presidi sanitari speciali) e dal comma 4 dell'articolo 8 (in materia di mantenimento dei punti nascita già presenti sulle isole minori) e si valuti l'opportunità di proporre una rivalutazione del provvedimento a due anni dalla sua entrata in vigore per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sia sul piano organizzativo che normativo».

Comunica altresì che la 14<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

«La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo,

premessi che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

– all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite", alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;

– tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera *n*), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Si evidenzia che i futuri provvedimenti, che attueranno la presente disposizione, al pari di quelli previsti dal successivo articolo 5, dovranno essere adottati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, alla lettera *p*) è previsto l'obiettivo di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita, previa notifica alla Commissione europea.

– l'articolo 5, sopra richiamato, prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;

– l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

considerato, infine, che:

– al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, l'articolo 174 del TFUE individua tra i territori destinatari della politica di coesione proprio le regioni insulari;

– in data 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità, in cui ha invitato, fra l'altro, la Commissione europea a: dare piena attuazione al disposto del Trattato sopra citato; a istituire un "Quadro strategico dell'Unione per le isole", al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; a presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti; a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

– ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi proposti dal disegno di legge in esame, risulta auspicabile l'avvio da parte del Governo di un dialogo con le competenti Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, al fine di giungere a una disciplina europea comune per le regioni e i territori insulari;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge. Sugli emendamenti ad esso riferiti esprime:

– parere contrario sull'emendamento 1.24, in quanto, nella predisposizione degli interventi ivi previsti, richiama i principi della semplificazione amministrativa, "anche in deroga alle normative vigenti", senza fare salvi i vincoli imposti dall'ordinamento europeo, e sull'emendamento 19.1, poiché la direttiva 75/268/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

– parere non ostativo sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, a condizione che le potenziali misure di aiuto ivi previste siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE,



analogamente a quanto previsto dagli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, nonché sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, a condizione che venga richiamato il rispetto della normativa europea;

– parere non ostativo sui restanti emendamenti».

Comunica infine che la 2<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 2 ottobre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

a) sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre:

parere favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Comunica infine che la 6<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 3 ottobre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

«La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

espressa una valutazione favorevole per le finalità complessive del disegno di legge, che opportunamente indirizza l'attenzione verso territori particolari per i quali gli elementi di non continuità territoriale pongono questioni specifiche sia per i collegamenti e gli spostamenti che per l'erogazione di servizi essenziali (sanità);

valutato altresì positivamente l'indirizzo di sostegno allo sviluppo di attività economiche sostenibili in termini sociali, etici e ambientali;

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) In riferimento all'articolo 5, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare la modifica del testo, tenuto conto che la materia della fiscalità, e segnatamente la disciplina del sistema tributario e contabile dello Stato, è riservata alla legislazione primaria;

2) in riferimento allo stesso articolo, al comma 2, si suggerisce di valutare una modifica del testo per attenuare il carattere generale della facoltà impositiva attribuita ai comuni sull'introduzione di tributi propri;

3) in riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera b), si suggerisce di superare il criterio del reddito imponibile complessivo, con quello del reddito ai fini ISEE;

4) in relazione agli articoli 2, comma 1, lettera l), e 17, si suggerisce di delineare la disposizione in termini di possibilità al fine di salvaguardare il quadro delle competenze costituzionalmente definite in materia di demanio marittimo. Più in generale, potrebbe essere introdotta una specificazione in tema di meccanismi di valorizzazione delle concessioni per uso dei beni demaniali marittimi, con particolare attenzione a strumenti di tutela della concorrenza e temporaneità adeguate delle concessioni stesse».

La presidente MORONESE comunica che il relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 8.100, 10.100, 12.100, 14.100, 15.100 e 18.100, nonché ha riformulato gli emendamenti 3.6, 7.1, 9.1 e 17.1, negli emendamenti 3.6 (testo 2), 7.1 (testo 2), 9.1 (testo 2) e 17.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica altresì che gli emendamenti 2.27, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.5 e 11.8 sono stati riformulati negli emendamenti 2.27 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.5 (testo 2) e 11.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Avverte poi che sono stati ritirati l'ordine del giorno G/497/1/13, nonché gli emendamenti 2.21, 3.1, 3.5, 3.6 (testo 2), 4.5, 5.2, 5.3, 5.0.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.1, 12.5, 12.6, 13.2, 14.1, 15.9, 15.10, 16.3, 17.0.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.6, e 18.7.

Il relatore MANTERO (*M5S*), ad integrazione delle relazioni svolte in data 7 agosto 2018, sui disegni di legge n. 149 e 497, in data 12 settembre, sul disegno di legge n. 757 e in data 19 settembre, sul disegno di legge n. 776, illustra sinteticamente il contenuto del disegno di legge n. 789, rubricato come «Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori», proponendo la congiunzione della discussione dello stesso con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149, 497, 757 e 776.

Conviene la Commissione.

Di seguito, il RELATORE dà conto brevemente dei nuovi emendamenti e delle riformulazioni presentate, diretti sostanzialmente a risolvere diverse problematiche emerse nel corso della discussione.

Sulle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione ai fini del prosieguo della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, si svolge quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola la presidente MORONESE – che evidenzia la necessità di concludere i lavori della Commissione sui disegni di legge in titolo entro la mattinata di martedì prossimo, al fine di consentirne l'esame in Aula nel pomeriggio dello stesso giorno – il senatore FERRAZZI (*PD*) – il quale sottolinea con disappunto come la Commissione sia stata ripetutamente convocata e sconvocata nel corso della settimana odierna, senza poter svolgere in concreto alcuna attività a testimonianza delle problematiche che Maggioranza e Go-

verno hanno incontrato nella definizione del testo in esame e come, quindi, appaia impropria e inopportuna una contrazione dei tempi di esame in Commissione come quella immaginata dalla Presidente – la senatrice NUGNES (M5S) – che invita tutti i Gruppi a tener conto dell'importanza che avrebbe per la Commissione portare a termine in tempi brevi un lavoro che è senz'altro condiviso da tutte le parti politiche – il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) – che, dopo aver riconosciuto come sul piano formale i rilievi del senatore Ferrazzi siano certamente fondati, auspica comunque che sia i gruppi di opposizione sia quelli di maggioranza siano disposti ad assumersi l'onere di un impegno particolare per consentire in tempi brevi il definitivo varo di un provvedimento condiviso e al quale tutti hanno collaborato – la senatrice TIRABOSCHI (FI-BP) – la quale rappresenta le difficoltà del proprio Gruppo ad affrontare una discussione scandita nei tempi immaginati dalla Presidente – e infine la PRESIDENTE che, su richiesta del senatore Briziarelli, decide di sospendere brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.*

La PRESIDENTE comunica quindi che la Commissione verrà convocata già a partire dal pomeriggio della giornata di lunedì, comunque non prima delle ore 17, con l'obiettivo di concludere il lavoro sui disegni di legge in titolo entro martedì mattina.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 497****Art. 2.****2.27 (testo 2)**

LA MURA, NUGNES

*Al comma 1, dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:*

«*r-bis*) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

*r-ter*) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di Posidonia oceanica;».

---

**2.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole:* «nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui agli allegati A e B interventi e adeguati finanziamenti volti a» *con le seguenti:* «e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e sul Fondo di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole di cui agli allegati A e B».

---

**Art. 3.****3.6 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire i commi da 3 a 11 con i seguenti:*

«3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato i sensi del comma 8, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti in-

tegrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 6 ai fini degli adempimenti di cui al comma 8.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro o da un sottosegretario di Stato appositamente delegati.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da un sindaco per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, designato d'intesa fra i comuni di ciascuna delle predette regioni.

8. Il Comitato approva il DUPIM e definisce i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

9. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza del Comitato, l'assenso delle regioni e dei comuni è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annual-

mente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025».

### 3.100

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e fatti salvi gli effetti dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro degli Affari regionali su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la decisione della Regione non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro degli Affari regionali.

6. Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'economia e delle finanze;

b) da un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

7. Il Comitato esprime altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Alla realizzazione delle attività del Comitato di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027».

---

## Art. 5.

### 5.100

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 1.*

---

**Art. 6.****6.0.1 (testo 2)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM1, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.».

**6.0.3 (testo 2)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, re-



ligiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.».

---

### 6.0.5 (testo 2)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di de-

finire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.».

---

## Art. 7.

### 7.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. – (*Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica*). – 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni di cui al comma 1, al fine di superare a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di

formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

---

### Art. 8.

#### 8.100

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. – (*Misure per migliorare l'assistenza sanitaria*). – 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118».

---

### Art. 9.

#### 9.1 (testo 2)

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. – (*Misure a sostegno del sistema scolastico*). – Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la resi-

denza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegato A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione».

---

## Art. 10.

### 10.100

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. – (*Disposizioni in materia di protezione civile*). – 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole di cui alle Tabelle A e B possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.».

---

**Art. 11.****11.8 (testo 2)**

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I comuni di cui agli allegati A e B, sulla base di modalità stabilite nel Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**Art. 12.****12.100**

IL RELATORE

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all'allegato A. I progetti di adegua-

mento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché ai fini del finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea».

---

#### **Art. 14.**

##### **14.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 14. – (*Piano per l'assetto idrogeologico*). – Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, possono istituire, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti, le diverse criticità riscontrate a livello locale».

---

#### **Art. 15.**

##### **15.100**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**Art. 17.****17.1 (testo 2)**

IL RELATORE

*Si apportano le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 1 sostituire la parola: «trasferiscono» con le seguenti: «possono trasferire»;*
  - b) *al comma 1 sopprimere le parole: «anche marittimo»;*
  - c) *sostituire la parola: «gestione» con le seguenti: «la proprietà o la gestione»;*
  - d) *sopprimere il comma 2;*
  - e) *al comma 3 sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «degli allegati A e B».*
- 

**Art. 18.****18.100**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. – *(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili).* – 1. Le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori».

---

## POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)

Giovedì 4 ottobre 2018

### Plenaria

#### 27<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
LICHERI

*indi del Vice Presidente*  
Simone BOSSI

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

**Comunicazioni del Presidente sul disegno di legge n. 822 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018)**

Il presidente LICHERI (*M5S*) comunica che, il 26 settembre 2018, è stato presentato il testo del disegno di legge «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018» (atto Senato n. 822).

La legge europea è, insieme con la legge di delegazione europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. L'articolo 29, comma 5, della legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione. Al contrario, l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 dettaglia il contenuto tipico della legge europea: *a)* disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti



dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; *b*) disposizioni modificative abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; *c*) disposizioni necessarie per dare attuazione a, o per assicurare l'applicazione di, atti dell'Unione europea; *d*) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; *e*) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile *ex* articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti.

Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Le procedure di infrazione riguardano i casi in cui viene messa in discussione la compatibilità con il diritto dell'Unione europea degli atti e dei comportamenti degli Stati membri. Si ricollegano al precetto generale di cui all'art. 17 del Trattato UE, a mente del quale la Commissione europea «vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione europea, sotto il controllo della Corte di giustizia». L'ambito operativo di tale «vigilanza», al fine di assicurare l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, è costituito appunto dalle c.d. «procedure di infrazione», che – in entrambe le fasi *ex* artt. 258 e 260 del Trattato FUE – si scompongono in una fase precontenziosa, in cui c'è un dialogo tra Commissione e Stato membro (lettera di messa in mora e parere motivato), e in una fase contenziosa, in cui la Commissione deferisce lo Stato membro innanzi alla Corte di giustizia, che può anche condannare l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie in cinque casi (aiuti di Stato per contratti di formazione e lavoro nel 2011, discariche abusive nel 2014, rifiuti in Campania nel 2015, aiuti di Stato per le imprese dei territori di Venezia e Chioggia nel 2015, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane nel 2018).

Le procedure EU-Pilot si riferiscono alla procedimentalizzazione dei casi in cui la Commissione europea effettua un dialogo «informale» con gli Stati membri per ottenere chiarimenti in merito alla conformità della loro legislazione all'ordinamento europeo. Nel caso in cui i dubbi di legittimità dovessero essere fugati dalle risposte degli Stati membri, il caso EU-Pilot sarà archiviato. Nel caso in cui, invece, la legittimità delle misure dovesse essere ritenuta incerta, si procederà all'instaurazione formale di una procedura di infrazione secondo quanto disposto dall'art. 258 del Trattato FUE.

L'esame parlamentare del disegno di legge europea (come della legge di delegazione europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regola-

mento. Il particolare «rito», ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni. È rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5: è possibile emendare la legge europea (come anche la legge di delegazione europea) solo con riferimento al suo contenuto proprio «come definito dalla legislazione vigente» e come, quindi, definito dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234, prima ricordato.

Il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un obbligo europeo, che renda necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno. Potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea; quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione (con delega legislativa per la legge di delegazione europea); quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia (con delega legislativa per la legge di delegazione europea). Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive già recepite, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di giustizia.

Si ricorda anche che, nella seduta del 2 ottobre, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (*Doc. LXXXVI*, n. 1, già *doc. LXXXVII-bis*), n. 6/XVII leg.), e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (*Doc. LXXXVII*, n. 1, già *doc. LXXXVII*, n. 6/XVII leg.) sono state deferite, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, per l'esame generale in sede referente alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, la discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il Presidente quindi, propone di procedere in tal senso, e cioè con la discussione generale congiunta del disegno di legge europea 2018, della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017.

Preannuncia infine che, non sussistendo impedimenti di ordine regolamentare, svolgerà il ruolo di relatore sul disegno di legge europea.

La senatrice GINETTI (*PD*) ritiene che la scelta del Presidente quale relatore, pur essendo pienamente legittima, possa presentare in astratto possibili profili di opportunità. Al riguardo, preannuncia che il suo Gruppo presenterà una relazione di minoranza.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione conviene sulla scelta di procedere alla discussione congiunta del disegno di legge europea e delle due relazioni governative.

#### AFFARI ASSEGNATI

##### **Affare su «Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea» (n. 40)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare e rinvio)

La senatrice GIAMMANCO (*FI-BP*), relatrice, introduce il tema dell'affare assegnato n. 40, sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea, che consentirà di svolgere un'approfondita analisi dei molteplici aspetti che caratterizzano attualmente i rapporti bilaterali e multilaterali dell'Unione europea in ambito commerciale, al fine di individuarne le principali problematiche e acquisire una visione prospettica e programmatica.

Come è noto, la politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Unione europea, in base all'articolo 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È infatti la Commissione europea che negozia, per conto dell'UE e degli Stati membri gli accordi commerciali con i Paesi terzi, nell'ambito delle regole dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio). Tali accordi sono poi adottati dal Legislatore europeo e quelli che presentano una natura mista, ovvero che comprendono anche competenze concorrenti, sono anche sottoposti alla ratifica da parte dei singoli Stati membri.

L'accentramento a livello di Unione consente all'Europa di assumere una posizione forte nell'ambito del commercio globale, rappresentando il 16,5 per cento di tutte le importazioni ed esportazioni mondiali. D'altra parte, il commercio mondiale è un fattore chiave per la prosperità interna dell'Unione europea: oltre 30 milioni di posti di lavoro dipendono dalle esportazioni europee verso il resto del mondo e il 90 per cento della futura crescita globale avrà luogo oltre i confini dell'Europa. Le imprese europee e l'occupazione continuano quindi a beneficiare di un'economia integrata a livello mondiale, i cui effetti positivi ricadono anche sui cittadini, sui lavoratori e sui consumatori europei.

Attualmente, l'Unione ha stipulato 39 accordi commerciali con 69 paesi, l'ultimo dei quali è quello concluso con il Giappone (JEFTA).

Sulla strategia commerciale dell'Unione europea, la 14<sup>a</sup> Commissione aveva svolto, nella scorsa Legislatura, un lavoro di approfondimento di cui potrà essere utile tenere conto. Dopo una serie di audizioni, la 14<sup>a</sup> Commissione ha adottato una risoluzione (*Doc. XXIV, n. 75*), in cui ha impegnato il Governo ad assicurare trasparenza nei negoziati e il coinvolgimento della società civile, oltre alla salvaguardia degli interessi nazionali con particolare riguardo al *Made in Italy*, dall'agroalimentare alle produzioni d'eccellenza, come ad esempio la moda. L'ha impegnato inoltre ad

assicurare primaria tutela ai beni comuni, alle priorità politiche dell'Unione europea, nonché ai valori di democrazia e libertà, progresso economico, coesione, solidarietà sociale, sicurezza e rispetto dell'ambiente, che guidano il processo di integrazione europea, a beneficio dei cittadini e delle imprese, soprattutto le piccole e micro imprese, che sono la principale fonte di occupazione e di innovazione europea.

Tra gli elementi di maggiore attualità nella politica commerciale dell'Unione figura anzitutto il Trattato commerciale con il Canada (CETA), entrato in vigore in forma provvisoria il 21 settembre 2017, a seguito dell'approvazione degli Stati membri europei espressa in Consiglio e del Parlamento europeo.

Essendo un accordo misto, però, esso entrerà in vigore pienamente e in via definitiva solo quando tutti gli Stati membri dell'Unione lo abbiano ratificato. Non è previsto un termine ultimo per la ratifica.

Il CETA prevede l'abbattimento del 98 per cento delle barriere tariffarie, l'accesso delle rispettive imprese agli appalti pubblici e alla fornitura di servizi, la tutela dei prodotti agroalimentari (con il riconoscimento di 143 prodotti enogastronomici europei di alta qualità, le cosiddette «indicazioni geografiche»), il riconoscimento di titoli professionali e regole a tutela del diritto d'autore e dei brevetti industriali, compresa l'istituzione di un arbitrato internazionale che consente all'investitore privato di fare causa a uno Stato (ISDS).

In merito al CETA, la Commissione europea, il 21 settembre 2018, ha comunicato che, dalle statistiche disponibili, relative al periodo che va dall'ottobre 2017 al giugno 2018, emerge che in tutta l'Unione le esportazioni sono aumentate di oltre il 7 per cento rispetto all'anno precedente. Per alcuni settori, i risultati sono particolarmente positivi: macchine, apparecchi e congegni meccanici, che rappresentano un quinto delle esportazioni europee in Canada, hanno registrato un incremento superiore all'8 per cento; per i medicinali (il 10 per cento delle esportazioni UE in Canada) l'aumento è del 10 per cento. Sono in crescita anche le esportazioni in altri settori: mobiliario (+ 10 per cento), profumi/cosmetici (+ 11 per cento), calzature (+ 8 per cento) e abbigliamento (+ 11 per cento). Dati incoraggianti si registrano anche per le esportazioni di prodotti agricoli: frutta fresca e a guscio (+ 29 per cento), cioccolato (+ 34 per cento), vino spumante (+ 11 per cento) e whisky (+ 5 per cento).

Per quanto riguarda gli incrementi delle esportazioni relative all'Italia, la Commissione ricorda come le esportazioni di prodotti agricoli italiani in Canada siano aumentate del 7,4 per cento.

Allo stato, 12 Stati membri hanno provveduto alla ratifica: Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Croazia, Lituania, Lettonia, Malta e Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. In Francia, l'analisi di impatto interno, prioritaria alla ratifica, è stata rinviata. In Belgio e Olanda si è in attesa del parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità del CETA con le regole europee, sollevata dal Belgio il 6 settembre 2017. L'Austria ha proceduto alla ratifica, ma non ha ancora depositato il relativo strumento in attesa del parere della Corte di giustizia. Anche in Ger-

mania si attende il detto parere europeo, nonché il parere della Corte costituzionale tedesca.

In base ad una dichiarazione del Consiglio allegata al testo del trattato, se uno Stato membro dichiara alla Commissione della sua definitiva e permanente impossibilità di ratificare il CETA, allora l'applicazione provvisoria di esso dovrà cessare.

Nell'attuale Legislatura non risultano presenti disegni di legge di ratifica del CETA in Italia. Tuttavia, il dibattito sulla sua ratifica vede forti contrapposizioni, alimentate dalle preoccupazioni circa i possibili risvolti negativi, per le piccole e medie imprese, in termini di esportazioni di prodotti *made in Italy* e per i timori sugli standard di sicurezza delle importazioni alimentari e non alimentari, oltre alle perplessità sul sistema di arbitrato ISDS. Sarebbe quindi importante approfondire tali tematiche con le categorie interessate.

Nell'ambito di questo approfondimento sarà utile tenere conto anche dei lavori già svolti durante la scorsa Legislatura, nell'ambito del disegno di legge di ratifica del CETA (atto Senato n. 2849). Il provvedimento, di iniziativa del Governo Gentiloni, era stato approvato in Commissione esteri ed è stato poi accantonato dall'Assemblea del Senato pochi mesi prima della fine della Legislatura, con la motivazione dell'opportunità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale francese, che ne avrebbe potenzialmente bloccato l'entrata in vigore definitiva anche per gli altri Stati membri. Il Consiglio costituzionale francese si è poi espresso il 31 luglio 2017, ritenendo l'Accordo compatibile con la Costituzione.

Sul disegno di legge si era espressa in sede consultiva anche la 14<sup>a</sup> Commissione il 14 giugno 2017, formulando un parere favorevole, data l'assenza di profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. In tale contesto, era stato considerato che l'Accordo dovrebbe far crescere di quasi un quarto gli scambi di beni e servizi tra l'UE e il Canada, e che l'attuazione del CETA sarebbe stata favorevole su questioni di specifico interesse per l'Italia, quale quello delle regole di origine e soprattutto della protezione della proprietà intellettuale, delle indicazioni geografiche e del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre alla partecipazione delle imprese italiane agli appalti pubblici canadesi, nell'ambito del programma decennale di sviluppo infrastrutturale del valore di circa 60 miliardi di dollari.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, continua l'esposizione ricordando come un altro fronte d'attualità della politica commerciale sia rappresentato dal nuovo approccio degli Stati Uniti al commercio mondiale, che ha prodotto l'interruzione dei negoziati per il TTIP e la recente imposizione di politiche protezionistiche nei confronti di vari Stati, tra cui la Cina, con il rischio di incidere sull'intero panorama globale economico-commerciale, attraverso una sorta di effetto domino che avrebbe conseguenze tangibili fino alle nostre imprese e ai nostri consumatori. Si stima che le criticità nel commercio finirebbero per aumentare significativamente le tariffe doganali e decurtare la crescita mondiale fino a 2 punti

percentuali, dimezzandola rispetto ai ritmi attuali, con conseguenze fortemente negative per tutte le economie compreso quella americana.

Si ritiene quindi importante approfondire i contorni di tale fenomeno e l'efficacia delle contromisure e i contenuti delle azioni messe già in atto e in via di adozione da parte dell'Unione europea, per valutarne le ricadute interne e adottare gli opportuni indirizzi politici. A tal fine, andrà affrontata la questione relativa alle tariffe imposte dagli USA sull'acciaio e sull'alluminio.

Peraltro, l'incontro tra il presidente Trump e il presidente Juncker, tenutosi alla Casa Bianca il 25 luglio 2018, potrebbe inaugurare una nuova fase delle relazioni commerciali tra UE e USA. In quella sede, si è convenuto di non imporre nuove tariffe, adoperandosi al tempo stesso per eliminare quelle esistenti nel settore industriale e di intensificare la cooperazione in una serie di settori tra cui l'energia e gli aspetti regolamentari.

Rimarca ancora come gli Stati Uniti tengano talvolta comportamenti che si pongono in modo perplesso in merito ad alcuni temi di interesse globale, come ad esempio la messa in discussione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Il relatore ricorda anche che la politica commerciale dell'Unione europea non sia limitata agli accordi con il Canada e gli Stati Uniti, poiché sono in corso una serie di negoziati commerciali portati avanti dall'Unione che, sebbene di minore impatto, costituiscono tasselli importanti della politica commerciale, con significativi risvolti per le economie degli Stati membri. Tra questi, per esempio, l'Accordo di partenariato economico UE-Giappone, firmato il 17 luglio 2018. Si tratta del più vasto accordo commerciale negoziato dall'Unione europea ed esprime con forza un segnale favorevole ad un commercio aperto a livello mondiale da parte dell'Unione europea e del Giappone che rappresentano una zona di libero scambio di oltre 600 milioni di persone e di quasi un terzo del prodotto interno lordo mondiale, alla quale bisogna prestare grande attenzione.

Altri negoziati per accordi commerciali sono portati avanti dalla Commissione europea con molti Paesi terzi e organizzazioni regionali, tra cui quelli con Singapore, Vietnam, Messico, il MERCOSUR (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), Cile, Australia e Nuova Zelanda. Tutti sono improntati al fine di creare migliori opportunità di scambi e superare le barriere commerciali, ma anche come strumento per la promozione dei principi e dei valori europei, quali la democrazia, i diritti umani, l'ambiente e i diritti sociali.

Da ultimo, si ritiene importante contestualizzare alcuni aspetti della politica commerciale. Dall'ultima relazione della Commissione europea sugli ostacoli al commercio e agli investimenti (COM(2018) 489), del 26 giugno 2018, risulta che alla fine del 2017 il numero di ostacoli commerciali alle esportazioni europee aveva raggiunto un picco storico di 396, una cifra che, a confronto con i 372 ostacoli registrati alla fine del 2016, conferma la costante ascesa del protezionismo da parte dei Paesi terzi, con pesanti risvolti negativi.

Le 396 barriere in essere comprendono sia quelle tariffarie che quelle non tariffarie. Più precisamente, la Commissione europea distingue tra le 180 «misure alla frontiera», in cui vi rientrano i dazi e le restrizioni quantitative parziali o totali, e le 216 «misure attuate all'interno dei confini», che comprendono restrizioni relative a servizi, investimenti, appalti pubblici, diritti di proprietà intellettuale o ostacoli tecnici agli scambi. Nel 2017, rispetto all'anno precedente, sono aumentate maggiormente le misure alla frontiera, tra cui le barriere tariffarie.

La Russia risulta essere il Paese in cui è stato osservato il maggior numero di ostacoli, con 36 misure registrate (17 tariffarie e 19 non tariffarie). Al secondo posto si colloca la Cina, con 25 ostacoli attivi (8 tariffari e 17 non tariffari), e al terzo segue l'Indonesia, con un totale di 23 misure in atto (11 tariffarie e 12 non tariffarie). Seguono India, Brasile, Corea del Sud, Turchia e Stati Uniti. In particolare, a fine 2017, per gli Stati Uniti figurano 20 ostacoli attivi, di cui 11 tariffari e 9 non tariffari, con un aumento complessivo di 4 ostacoli rispetto all'anno precedente.

Tra i diversi settori, il numero più elevato di nuovi ostacoli segnalati nel 2017 è stato registrato per il settore dell'agricoltura e della pesca (23), seguito da 12 nuove misure orizzontali che hanno inciso su diversi settori. A seguire, il settore dei vini e delle bevande spiritose ha registrato 8 nuovi ostacoli, mentre il settore automobilistico e quello delle TIC e dell'elettronica hanno registrato, rispettivamente, 7 e 5 nuove misure.

Infine, si sofferma sul tema dell'*Italian sounding*, che va affrontato a partire da quanto contenuto nella risoluzione approvata dalla 14<sup>a</sup> Commissione nella scorsa legislatura.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BONINO (*Misto-PEcEB*) osserva come il CETA sia un accordo misto, che richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. In tal senso, l'espressione di volontà contraria alla ratifica anche da parte di un solo Stato membro determinerà la cessazione dell'applicazione provvisoria. Ritiene anche che il CETA sia uno dei migliori accordi commerciali stipulati dall'Unione, come attestato, ad esempio, dal riconoscimento di 143 indicazioni geografiche relative a prodotti di alta qualità e dai primi dati statistici comunicati dalla Commissione europea. A suo avviso, quindi, andrebbe ratificato prontamente ed auspica, al riguardo, che la 14<sup>a</sup> Commissione si faccia promotrice di una discussione anche con gli altri Parlamenti dell'Unione.

Per quanto riguarda l'Accordo commerciale con gli Stati Uniti, il cosiddetto TTIP, osserva come esso rappresentasse un buon accordo. Tuttavia, le nuove politiche imposte dal presidente Trump stanno determinando una preferenza per accordi bilaterali tra Stati Uniti e singoli Stati membri dell'Unione, che rischiano di indebolire la complessiva posizione negoziale dell'Unione e gli interessi dell'Italia.

Osserva infine come vada posta attenzione agli accordi con il Sud Est asiatico e, in primo luogo, a quello con il Vietnam, e anche, ancorché in un momento successivo, a quelli con i paesi del Mercosur.

La senatrice FEDELI (*PD*) ritiene utile comprendere appieno le implicazioni dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio e sui conseguenti cambiamenti nelle regole del commercio internazionale. Al riguardo, occorre capire anche le nuove posizioni dell'Amministrazione americana, nonché l'applicazione della clausola di reciprocità negli scambi. Tali questioni sono estremamente rilevanti per evitare che si cada nell'errore di preferire accordi bilaterali, che potrebbero risultare dannosi per il *made in Italy*.

La senatrice GIANNUZZI (*M5S*) chiede delucidazioni sulla completezza delle statistiche relative al CETA evidenziate nella relazione introduttiva.

Si associa la senatrice PUCCIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) che ritiene utile acquisire i dati relativi anche ai prodotti importati dal Canada.

La senatrice BONFRISCO (*L-SP-PSd'Az*) condivide le valutazioni espresse dalla senatrice Fedeli sulla necessità di comprendere pienamente le implicazioni degli accordi valevoli nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, soprattutto a seguito dell'ingresso della Cina nel 2001. Sarebbe utile al riguardo acquisire le serie storiche delle statistiche successive a tale evento.

La relatrice GIAMMANCO (*FI-BP*) osserva come i dati forniti nella relazione relativamente al CETA siano ripresi dalle comunicazioni ufficiali della Commissione europea. Occorre però procedere ad una loro accurata verifica, ed è anche a tali fini che potrà svolgersi un ciclo di audizioni delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il Presidente LICHERI preannuncia la convocazione di una prossima seduta per l'esame di ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge n. 497, relativo alla legge quadro per lo sviluppo delle isole minori.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,35.*